

1. Trasferimento di azioni, obbligazioni convertibili e altri diritti inerenti le azioni

1.1. Le azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione ad esse relativi ed i diritti reali sulle stesse diversi dai diritti di garanzia (di seguito i “Titoli e Diritti”) sono trasferibili nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo 1.

1.2. Ai fini del presente articolo:

- (a) per Affiliato si intende: (i) i Soggetti direttamente o indirettamente controllanti tale soggetto (se ente o società); (ii) gli enti o società direttamente o indirettamente controllati da tale Soggetto; o (iii) enti o società direttamente o indirettamente controllati dai Soggetti sub (i).
- (b) per “controllo” si intende se riferito ad una società la titolarità, diretta o tramite Affiliati, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea che elegge l’organo gestorio; e i termini “controllante” e “controllato” saranno interpretati coerentemente.
- (c) per “trasferimento” si intendono tutti i negozi di alienazione, trasferimento e/o disposizione, inter vivos, nella più ampia accezione del termine, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la donazione, la costituzione di usufrutto e/o di altri diritti reali diversi dai diritti di garanzia, anche a titolo gratuito e/o che prevedano un corrispettivo non determinato, non monetario o infungibile, nonché i trasferimenti conseguenza di qualsiasi operazione, delibera o atto societario (fusione, scissione, liquidazione, ecc);
- (d) per “Esperto Indipendente” si intende una società di revisione ovvero una banca d'affari di primario standing, indipendente rispetto ai soci ed alla Società, designata congiuntamente dal Socio Trasferente e dai Soci Dissenzienti di comune accordo ovvero in difetto di accordo entro 15 giorni dalla sollecitazione di alcuna delle parti interessate, designato dal Presidente del Tribunale dove ha sede la Società, su istanza di alcuna delle parti interessate ma in contraddittorio con le altre parti.
- (e) per “Fair Market Value” si intende il corrispettivo che un terzo indipendente pagherebbe in una acquisizione a condizioni di mercato, tenuto conto dello sconto di minoranza o del premio di maggioranza eventualmente applicabile.
- (f) per “Quota di Competenza” si intende una quota proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascun socio.
- (g) Per Soggetto si intende qualsiasi persona (sia fisica che giuridica), ente, società di capitali, società di persone, associazione, organizzazione con (o priva di) personalità giuridica e qualsiasi altro soggetto di diritto.

1.3. I Titoli e Diritti non potranno essere trasferiti, a terzi non soci, se non siano stati offerti preventivamente in prelazione a tutti gli altri soci, che avranno diritto di acquistarli in

prelazione, al prezzo ed ai termini di pagamento indicati nell'Offerta (come in seguito definita) (risultando irrilevante ai fini dell'esercizio della prelazione ogni altra pattuizione contrattuale) ovvero, ricorrendone i presupposti, al Fair Market Value, in proporzione alla Quota di Competenza e con diritto di accrescimento tra loro, secondo la procedura e nei termini di cui al presente articolo 1 (la "Prelazione").

Il trasferimento di azioni proprie da parte della Società non è soggetto alla Prelazione salvo che l'assemblea che lo ha autorizzato non lo preveda espressamente.

1.4. Non sono soggetti a Prelazione i trasferimenti ad Affiliati a condizione che:

- (a) La compagine sociale dell'Affiliato cessionario (l'Affiliato Cessionario), e di ogni Affiliato per il tramite del quale il socio cedente controlla indirettamente l'Affiliato Cessionario, sia in ogni momento trasparente e risultante da pubblici registri; e
- (b) Il contratto di cessione sia risolutivamente condizionato al venir meno del rapporto di affiliazione tra il socio cedente e l'Affiliato Cessionario.

1.5. Qualora (i) venga meno il rapporto di affiliazione tra il socio cedente e l'Affiliato Cessionario ed il socio cedente non sia ritornato in possesso delle azioni cedute entro 30 giorni, ovvero qualora (ii) la compagine sociale dell'Affiliato Cessionario, e/o di ogni Affiliato per il tramite del quale il socio cedente controlla indirettamente l'Affiliato Cessionario, non sia trasparente e risultante da pubblici registri, le azioni dell'Affiliato Cessionario potranno essere riscattate in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 2437 sexies codice civile, dalla società entro 180 giorni dalla conoscenza della circostanza che legittima l'esercizio del diritto di riscatto.

1.6. Ciascun socio o titolare di obbligazioni convertibili che intenda trasferire Titoli e Diritti (il "Socio Trasferente") dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'offerta ai soci di acquisto in Prelazione di tali Titoli e Diritti (l'Offerta") indicando nella stessa:

- (a) il prezzo, ovvero, qualora il trasferimento avvenga a titolo gratuito o per un corrispettivo infungibile, non determinato o non monetario, il prezzo corrispondente al Fair Market Value dei Titoli e Diritti trasferiti;
- (b) il prospettato acquirente ed il beneficiario finale;
- (c) le modalità ed i termini di pagamento;

e allegando copia del contratto di vendita ovvero della proposta di acquisto ricevuta dal terzo acquirente.

L'Offerta non potrà essere soggetta a termini e/o condizioni (fatta eccezione per eventuali autorizzazioni richieste ex lege) e si intenderà quale proposta contrattuale di vendita irrevocabile.

Non è consentita un'Offerta congiunta proveniente da più soci.

1.7. Il Presidente provvederà a comunicare ai soci l'Offerta entro 5 giorni dal suo ricevimento.

1.8. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'Offerta ogni socio potrà comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'esercizio della Prelazione (l'Esercizio della Prelazione").

L'Esercizio della Prelazione dovrà contenere:

- (a) l'indicazione dei Titoli e Diritti per i quali viene esercitata la Prelazione;
- (b) qualora la Prelazione sia stata esercitata per l'intera Quota di Competenza, l'Esercizio della Prelazione potrà contenere l'esercizio della Prelazione (l'"Esercizio della Prelazione sui Titoli e Diritti Inoptati") anche sui Titoli e Diritti per i quali non dovesse essere esercitato il diritto di Prelazione da parte degli altri soci (i "Titoli e Diritti Inoptati") indicando la loro misura massima (i "Titoli e Diritti Inoptati Opzionati");
- (c) l'accettazione o la contestazione del Fair Market Value eventualmente indicato nell'Offerta e, in caso di contestazione, l'indicazione del Fair Market Value ritenuto corretto.

L'Esercizio della Prelazione non potrà essere sottoposto a termini o condizioni (fatta eccezione per eventuali autorizzazioni richieste *ex lege*) e sarà irrevocabile sino all'esaurimento della procedura prevista dal presente articolo 1.

1.9. Qualora entro il termine per l'Esercizio della Prelazione non sia stata esercitata la Prelazione su tutti i Titoli e Diritti oggetto dell'Offerta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 5 giorni dalla scadenza di tale termine, offrirà i Titoli e Diritti Inoptati per i quali non sia stata esercitata la Prelazione (i "Titoli e Diritti Inoptati Residui") ai soci che abbiano comunicato l'Esercizio della Prelazione sui Titoli e Diritti Inoptati (l'"Offerta Titoli e Diritti Inoptati Residui"), i quali avranno diritto di acquistarli in proporzione ai Titoli e Diritti Inoptati effettivamente assegnati a ciascuno e con diritto di accrescimento tra loro.

1.10. Ciascun socio destinatario dell'Offerta Titoli e Diritti Inoptati Residui entro 15 giorni dal ricevimento della stessa potrà comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'impegno irrevocabile ed incondizionato ad acquistare tutti i Titoli e Diritti Inoptati Residui (l'"Esercizio della Prelazione sui Titoli e Diritti Inoptati Residui") che risulteranno attribuiti allo stesso nella misura che risulterà dall'applicazione della seguente formula:

$$T = (A \times B : C) \text{ ove}$$

T = i Titoli e Diritti Inoptati Residui da attribuire a ciascun socio che ha comunicato l'Esercizio della Prelazione sui Titoli e Diritti Inoptati Residui.

A = il totale dei Titoli e Diritti Inoptati Residui.

B = Titoli e Diritti Inoptati da assegnarsi al socio in seguito all'Esercizio della Prelazione.

C = la totalità dei Titoli e Diritti Inoptati da assegnarsi ai soci che hanno comunicato l'Esercizio della Prelazione sui Titoli e Diritti Inoptati Residui.

1.11. All'esito del procedimento di cui al presente articolo la Prelazione dovrà risultare esercitata sulla totalità dei Titoli e Diritti oggetto dell'Offerta e, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1.13 e 1.14, al medesimo prezzo ed ai medesimi termini di pagamento contenuti nell'Offerta, a pena di inefficacia.

1.12. Entro 90 giorni dal ricevimento dell'Offerta il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicherà al Socio Trasferente ed ai soci che abbiano esercitato la Prelazione:

- (a) il mancato esercizio della Prelazione, ovvero
- (b) il corretto esercizio della Prelazione e i Titoli e Diritti spettanti a ciascun socio che abbia esercitato la Prelazione, da assegnarsi nell'ordine seguente:
 - (i) I Titoli e Diritti oggetto dell'Offerta saranno assegnati ai soci che hanno comunicato l'Esercizio della Prelazione in misura pari alla Quota di Competenza; dopodichè
 - (ii) Gli eventuali Titoli e Diritti Inoptati saranno assegnati ai soci che hanno comunicato l'Esercizio della Prelazione sui Titoli e Diritti Inoptati in proporzione alla percentuale rappresentata dalla quota di capitale detenuta sulla totalità del capitale detenuto dai soci che hanno comunicato l'Esercizio della Prelazione sui Titoli e Diritti Inoptati, ovvero a concorrenza del numero dei Titoli e Diritti Inoptati Opzionati se inferiore; dopodichè
 - (iii) Gli eventuali Titoli e Diritti Inoptati che non risultino assegnati ai sensi del punto precedente saranno assegnati a ciascun socio che abbia comunicato l'Esercizio della Prelazione sui Titoli e Diritti Inoptati e che non abbia ricevuto in assegnazione la totalità dei Titoli e Diritti Opzionati indicati: (i) nella stessa percentuale che i Titoli e Diritti Inoptati Opzionati da tale socio rappresentano rispetto alla totalità dei Titoli e Diritti Inoptati Opzionati ovvero (ii) a concorrenza dei Titoli e Diritti Inoptati Opzionati da tale socio, se inferiori; dopodichè
 - (iv) I Titoli e Diritti Inoptati Residui saranno assegnati ai soci che hanno comunicato l'Esercizio della Prelazione sui Titoli e Diritti Inoptati Residui secondo quanto indicato all'articolo 1.10;
- (c) e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1.13, il prezzo da corrispondere al Socio Trasferente.

1.13. Qualora l'Offerta contenga l'indicazione del Fair Market Value dei Titoli e Diritti oggetto della stessa e uno o più soci abbiano contestato la correttezza dello stesso nella Dichiarazione di Esercizio della Prelazione (i "Soci Dissenzienti") in difetto di accettazione da parte del Socio Trasferente del Fair Market Value indicato nelle Dichiarazioni di Esercizio della Prelazione, la Prelazione si intenderà esercitata dai Soci Dissenzienti al Fair Market Value determinato dall'Esperto Indipendente.

1.14. E' in facoltà del Socio Trasferente accettare il Fair Market Value indicato nelle Dichiarazioni di Esercizio della Prelazione con riferimento solo ad alcuni Soci Dissenzienti ed in tale caso la Prelazione si intenderà esercitata al Fair Market Value determinato dall'Esperto Indipendente solo con riferimento ai Soci Dissenzienti per i quali il Fair Market Value indicato non sia stato accettato dal Socio Trasferente.

1.15. L'Esperto Indipendente:

- (a) agirà come perito contrattuale
- (b) determinerà il Fair Market Value dei Titoli e Diritti oggetto dell'Offerta:

- (i) sulla base del presente statuto;
 - (ii) secondo i criteri di valutazione aziendale normalmente applicati secondo gli usi in operazioni simili;
 - (iii) in un valore ricompreso tra il valore più basso indicato dai Soci Dissenzienti nella Dichiarazione di Esercizio della Prelazione ed il valore indicato nell'Offerta;
- (c) assicurerà il rispetto del contraddittorio;
 - (d) motiverà le proprie decisioni;
 - (e) previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso ai libri e alle scritture contabili della Società nonché ad ogni informazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
 - (f) renderà le proprie determinazioni entro 60 giorni dall'accettazione dell'incarico

- 1.16.** I costi dell'Esperto Indipendente saranno sostenuti dalle parti interessate secondo quanto deciso dall'Esperto Indipendente in funzione della rispettiva soccombenza.
- 1.17.** Le decisioni dell'Esperto Indipendente saranno definitive e vincolanti per le parti interessate e non saranno appellabili (salvo che per dolo, violenza e/o errore matematico).
- 1.18.** In caso di corretto esercizio della Prelazione il trasferimento dei Titoli e Diritti oggetto dell'Offerta ed il pagamento del prezzo dovuto contestualmente allo stesso ai sensi dell'Offerta avranno luogo avanti un Notaio del distretto in cui ha sede la Società, designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e comunicato al Socio Trasferente ed ai soci che hanno esercitato la Prelazione con almeno 10 giorni di anticipo, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1.12, ovvero con riferimento ai Titoli e Diritti oggetto della Dichiarazione di Esercizio della Prelazione dei Soci Dissenzienti per i quali il Fair Market Value indicato non sia stato accettato dal Socio Trasferente, entro 20 giorni dall'accertamento del Fair Market Value da parte dell'Esperto.
- 1.19.** Qualora la comunicazione dell'intervenuto corretto esercizio della Prelazione su tutti i Titoli e Diritti oggetto dell'Offerta non pervenga al Socio Trasferente entro il termine di cui all'articolo 1.12 il Socio Trasferente sarà libero di trasferire i Titoli e Diritti oggetto dell'Offerta esclusivamente al terzo indicato nella stessa a condizione che il trasferimento si perfezioni ad un prezzo non inferiore e a termini e condizioni di pagamento non più favorevoli per il terzo acquirente di quelli indicati nell'Offerta, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di mancato esercizio della Prelazione di cui all'articolo 1.12. Qualora il trasferimento al terzo acquirente non sia perfezionato nel predetto termine di 60 (sessanta) giorni ed il Socio Trasferente intenda procedere ugualmente al trasferimento, la procedura di offerta in Prelazione dovrà essere rinnovata.
- 1.20.** Tutte le comunicazioni ed offerte di cui al presente articolo 1 andranno effettuate a mezzo PEC ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli indirizzi risultanti dal libro soci o raccomandata a mano.

- 1.21. I soci per i quali non risulti dal libro soci un indirizzo PEC o un indirizzo anagrafico si intenderanno domiciliati presso la Società e le comunicazioni saranno indirizzate agli stessi presso la Società.
- 1.22. I termini di cui al presente articolo 1 devono intendersi perentori.
- 1.23. Qualsiasi trasferimento di Titoli e Diritti che avvenisse senza rispettare il diritto di prelazione dei soci con le modalità sopra specificate nel presente articolo 1 sarà inefficace nei confronti della Società.
- 1.24. La presente clausola di prelazione potrà essere modificata o soppressa con delibera adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.
- 1.25. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni ovvero la loro modifica.